



# COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso

**COPIA**

## ORDINANZA N. 45 del 26-11-2024

**Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO  
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E AL MIGLIORAMENTO  
DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

### IL SINDACO

#### **Premesso:**

- che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- che il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici con frequente superamento dei limiti di Legge, soprattutto in concomitanza con la stagione invernale nella quale le condizioni di ristagno atmosferico favoriscono la concentrazione delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/mc;
- che il Comune di Colle Umberto, al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti e di conseguenza al miglioramento della qualità dell'aria, ha approvato il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima P.A.E.S.C. con Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 27/03/2022;
- che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 21.02.2018, è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

**Richiamati:**

- il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambientale e per un’aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente e fissando i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente, oltre a prevedere l’attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- il D.lgs. n. 155 del 13.08.2010 sopra citato che stabilisce il valore limite per il particolato in dispersione in atmosfera pari a 50 µg/mc (come valore medio giornaliero di concentrazione PM10) da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno per evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l’ambiente in genere;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato dalla Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016, che prevede per i comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto (NO2) presenti nell’atmosfera durante i mesi invernali;
- la D.G.R.V. n. 1909 del 29.11.2016 ha approvato nell’allegato A le “Linee Guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10” che prevedono l’attivazione di misure temporanee a seconda dei livelli di criticità per il PM10;
- la D.G.R.V. n. 836 del 06.06.2017 con la quale si approva il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 con la quale, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia europea del 10.11.2020, è stato approvato un pacchetto di misure straordinarie che intervengono nei settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico quali l’agricoltura, i trasporti, l’ambiente ed energia;
- la D.G.R.V. n. 1089 del 09.08.2021 con la quale, sono stati indicati gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella citata DGRV 238/2021;
- il verbale del Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso del 28.09.2023, a seguito del quale è stata ribadita la necessità di adottare da parte dei Comuni le misure previste attraverso la pubblicazione di specifiche ordinanze sindacali.

**Rilevato:**

Ordinanza N.R.G. 45 del 26-11-2024 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione

- che la Regione Veneto in occasione della seduta del 06/09/2018 e del 05/09/2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell'Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10, ovvero combustioni di biomassa per il riscaldamento civile, trasporti e agricoltura;
- che la Regione Veneto, in occasione delle sedute del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) dell'anno 2021, ha illustrato la DGRV n. 238/2021, evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;
- che la successiva DGRV n. 1089 del 09.08.2021 ha dettato gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste nella citata DGRV 238/2021;
- che la stagione invernale è caratterizzata da un aumento delle emissioni in atmosfera di polveri dovute all'uso di impianti di riscaldamento, autoveicoli, ecc.;
- che le condizioni meteo caratterizzate da alta pressione, scarsità di precipitazioni, assenza d'aria aggravano ulteriormente le concentrazioni di polveri a livello suolo;
- che la condizione di cui sopra costituisce o può costituire pregiudizio per la tutela della salute pubblica, specie nei confronti di soggetti deboli o a rischio;

**Considerato** quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Treviso riunitosi in data 28/09/2023;

**Richiamato** l'art. 14/B del vigente Regolamento di Polizia Rurale e Gestione Ambientale del Comune di Colle Umberto;

**Ritenuto**, al fine di prevenire il peggioramento della qualità dell'aria e quindi di tutelare la salute dei cittadini, di adottare apposite misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

**Visti** gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** l'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale "che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma, all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili(PM10).

**Atteso:**

- che le misure temporanee e omogenee di intervento si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nei dettagli, il sistema di azioni è stato modulatosi tre gradi di allerta per le PM10:

- Nessuna allerta - verde

- Livello di allerta 1 - arancio
- Livello di allerta 2 - rosso

- che ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati le informazioni necessarie per l'attivazione delle allerte;

- che il livello di allerta 1, indicato dal colore arancione, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per le PM10;

- che il livello di allerta 2, indicato dal colore rosso, si attiva quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per le PM10;

- che in tutti gli altri casi è attivo il livello di allerta 0, indicato dal colore verde. Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per le PM10.

### **ORDINA**

che, fino al 30.04.2025, in tutto il territorio comunale siano applicate ed osservate le seguenti misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico:

1. Divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con una classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle (rif.to DM186/2017), in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo.
1. Divieto assoluto di accensione di fuochi all'aperto: è fatto divieto a chiunque di effettuare combustioni all'aperto di materiale vegetale, anche se praticate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessita di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali e documentate con le modalità previste dalle normative vigenti. I tradizionali "panevin" legati a consolidate tradizioni con obbligo di utilizzo di solo materiale vegetale saranno oggetto di specifico provvedimento da parte di questo Ente.
2. Divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, box, garage, depositi.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1- colore arancio o del livello di allerta 2- colore rosso, si aggiungono le seguenti limitazioni:

3. Divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle (rif.to DM 186/2017, in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo.

4. Divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 Aprile 2024. Sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interrimento immediato.

Indipendentemente dal livello di allerta raggiunto, fino al 30.04.2025 è inoltre fatto obbligo di limitazione della temperatura misurata, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i., negli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare:

- A) a massimi 19 °C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al DP.R. 412/93 e s.m.i. con le sigle:
- E1- residenza e assimilabili
  - E2- uffici e assimilabili
  - E5- attività commerciali e assimilabili
- B) a massimi 17 °C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/93, con la sigla:
- E8- attività industriali ed artigianali e assimilabili.

In caso di raggiungimento del livello di allerta 1- colore arancio e livello di allerta 2 - colore rosso, la temperatura degli edifici indicati al punto A) dovrà essere ridotta di ulteriore 1°C.

Restano esclusi dall'obbligo di abbassamento della temperatura i seguenti edifici:

- strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici, Strutture adibite a permanenza di persone con disabilità, asili nido, scuole dell'infanzia, altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale.

## INFORMA

che l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017) stabilisce:

- il divieto installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- il divieto di climatizzare gli spazi complementari alle abitazioni (box garage, cantine, ripostigli, depositi, ecc.);
- l'obbligo di utilizzo, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet - che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'All'X, parte II, sez.4, par. 1 lettera d) alla parte V del D. Lgs. N. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della Norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

- l'obbligo di interrimento dei liquami zootecnici entro 24 ore nei periodi in cui lo spandimento è consentito con riferimento al Piano di Azione Nitrati.

### INVITA

- i titolari e/o gestore di attività commerciali e assimilabili, quali negozi, pubblici esercizi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni a tenere normalmente chiuse le porte di accesso, comunicanti con l'esterno ai rispettivi locali;
- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air Filter- HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, ecc.) almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto.

### AVVISA

- che il presente provvedimento deve intendersi efficace a decorrere dalla data di pubblicazione e sino al 30.04.2025;
- che il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio telematico e diffuso nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500 ai sensi dell'Art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una comunicazione informativa nei giorni di controllo. L'Amministrazione comunale, attraverso il sito istituzionale, darà notizia del livello di allerta raggiunto a seguito dell'emissione del bollettino di ARPAV al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure indicate nel presente atto;
- gli organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
- contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Del Veneto entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 24.11.1971.

IL SINDACO

Sebastiano Coletti

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

Il Responsabile  
*F.to COLETTI SEBASTIANO*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di  
pubblicazione

## ORDINANZA N. 45 del 26-11-2024

**Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA  
CONCERNENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO  
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E AL MIGLIORAMENTO  
DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 30-04-2025 con numero di registrazione all'albo pretorio 939.

COMUNE DI COLLE UMBERTO li  
26-11-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO